



Istituto Comprensivo N. 8 "CAMELIA MATATIA"

V.le dell'Appennino, 496 C – 47121 Forlì (FC) - Tel. 0543 36226
E-mail foic82300p@istruzione.it – PEC foic82300p@pec.istruzione.it
C.M. FOIC82300P - C.F. 92089440405 – Codice Univoco UF3200

AL DIRIGENTE
SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 8 - FORLÌ

OGGETTO: Visite di istruzione / Uscite didattiche **DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE**

I sottoscritti docenti chiedono alla S.V. l'autorizzazione ad effettuare con le classi _____
una visita di istruzione/uscita didattica, secondo le seguenti modalità:

DESTINAZIONE _____

DATA DI SVOLGIMENTO _____

PARTENZA ORE _____ RITORNO ORE _____

MEZZO DI TRASPORTO _____

ACCOMPAGNATORI:

NOME DOCENTE	FIRMA	NOME DOCENTE	FIRMA

Docente individuato come sostituto:

Totale delle persone che partecipano al viaggio n° _____

Alunni con bisogno di sostegno _____

Il viaggio di istruzione programmato risponde alle seguenti esigenze didattiche:

Programma dell'uscita didattica/viaggio d'istruzione:

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DELL'OBBLIGO DI VIGILANZA

I docenti indicati danno il proprio assenso a svolgere l'incarico di accompagnatori delle classi suindicate e si impegnano a partecipare all'iniziativa con assunzione dell'obbligo di un'attenta vigilanza sugli alunni per tutto il tempo della visita guidata/viaggio di istruzione, come previsto dall'art. 2047 del Cod. Civ. integrato dalla norma di cui all'art. 61 della L. 11/07/1980 n° 132.

Forlì _____

Prot. n° _____

Forlì, _____

Ai docenti accompagnatori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la richiesta presentata;
Considerata la valenza formativa dell'iniziativa proposta;
ai sensi della C.M. 291/92

AUTORIZZA

L'effettuazione dell'iniziativa in oggetto.

L'insegnante nominato nel compito di **responsabile** _____

Insegnanti accompagnatori:

Docente individuato come sostituto:

Responsabile ed accompagnatori devono assumersi le responsabilità formali previste dalle vigenti disposizioni come riportato sul retro.

(FIRMA DIRIGENTE)

Le Insegnanti/I Professori firmatari, quali responsabili, sono delegati ad assumere tutte le iniziative che riterranno opportune per favorire la migliore riuscita del viaggio nel pieno rispetto della normativa vigente, di quanto previsto dal regolamento interno per le gite, uscite etc. e del programma stabilito con la "prudenza del buon padre di famiglia".

In particolare :

1. cureranno che la famiglia sia informata dettagliatamente del programma e rilasci la prescritta autorizzazione;
2. che ogni partecipante sia munito di documento di identità valido per la legge ;
3. che gli accompagnatori siano non meno di UNO per ogni gruppo di 15 allievi o frazione di 15 + 1 per alunni diversamente abili con deroga per le uscite (TRE docenti per 50 alunni o più secondo valutazione e rischi)
4. che il mezzo utilizzato corrisponda alle caratteristiche richieste dalla circolare ministeriale n. 253 del 14.08.91 con particolare riferimento al punto 9/6, aggiornata con nota MIUR n. 674 del 3/2/2016.

I destinatari della presente dichiarano inoltre di assumersi esplicitamente le responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11.07.1980 n. 312 (che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e di colpa grave) e la responsabilità di cui all'art. 2048 del Codice Civile.

Per completezza d'informazione si trascrivono di seguito i due articoli del Codice Civile citati e l'art. 591 del Codice Penale:

a. art. 2047 " danno cagionato all'incapace " . In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere (2046 c.p. 85 ss) , il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità " 2045 "

b. art. 2048 " responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arti " il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno (2056 ss) cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (3016 ss , 301 , 390 ss) o dei soggetti alla tutela (343 ss , 414 ss) , che abitano con essi . La stessa disposizione si applica all'affiliante (404 ss) i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabile del danno (2056 ss) cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 ss) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto .

c. art. 591 " abbandono di persone minori o incapaci " chiunque abbandona una persona minore di anni 14, ovvero persone incapaci, per malattie di mente o di corpo, per vecchiaia , o per altra causa, di provvedere a sé stesse, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da 6 mesi a cinque anni